



PRINCIPALI SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 1007/2011 AI SENSI DEL D.LGS.15 NOVEMBRE 2017 N. 190 E AL CODICE DEL CONSUMO (D.LGS. N. 206/2005)
PRODOTTI TESSILI

VIOLAZIONE E ARTICOLO VIOLATO	NORMA SANZIONATORIA	SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (entro 60gg)	AUTORITA'/SCRITTI DIFENSIVI
Omessa indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale) - Art.104 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 e art. 1 c. 2 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190.	Art. 112 c. 5 D. Lgs. 6/9/2005 n. 206	da € 1.500 a € 30.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che immette sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione - Art. 15 paragrafo 1 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.1 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 3.000 a € 20.000	€ 6.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa - Art. 14 paragrafo 2 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.2 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 3.000 a € 20.000	€ 6.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Distributore che mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recante i dati relativi alla composizione fibrosa - Art. 15 paragrafo 3 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.3 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 700 a € 3.500	€ 1.166,66	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente

Fabbricante o importatore che immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta o sul documento commerciale di accompagnamento - Art. 14 paragrafo 1 e art. 15 paragrafo 1 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.4 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 1.500 a € 20.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Distributore che mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento - Art. 14 paragrafo 1 e art. 15 paragrafo 2 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.5 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 700 a € 3.500	€ 1.166,66	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'Allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana - Art. 5, art. 15 paragrafo 1 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.6 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 1.500 a € 20.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Distributore che mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'Allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana , nonchè riportante in modo errato la frase "Contiene parti non tessili di origine animale"- Art. 5, art. 15 paragrafo 2 e art. 12 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.7 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 200 a € 1.000	€ 333,33	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente

Fabbricante, importatore o distributore che, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa - Art. 16 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.8 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 1.500 a € 20.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato - Art. 12 Regolamento UE n. 1007/2011.	Art.4 c.9 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 1.500 a € 20.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Prodotti tessili privi di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni del Regolamento UE n. 1007/2011 - previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9.	Art.4 c.10 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	L'autorità di vigilanza assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.		Autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale di CCIAA, propri uffici territoriali e GdF)
Il fabbricante o il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili che non ottemperi al provvedimento entro 60 giorni di cui al comma 10 dell'art.4 D.Lgs. n. 190/2017.	Art.4 c.11 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 3.000 a € 20.000	€ 6.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente